

## STATUTO

### LA FENICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

#### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CALTAGIRONE CT VIALE MARIO  
MILAZZO 36

Numero REA: CT - 342659

Codice fiscale: 05092200871

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

#### Indice

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 08-03-2025 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

Allegato "B"  
al Rep. n. 5488  
Racc. n. 4332  
del 27 febbraio 2025

**STATUTO CONTENENTE LE NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA COOPERATIVA**

**TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE DURATA**

ART.1 E' costituita una Società Cooperativa, a mutualità prevalente, denominata "LA FENICE Società Cooperativa Sociale".

ART.2 La società ha sede nel Comune di Caltagirone, all'indirizzo risultante dalla domanda di iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111-ter delle disp. att. c.c. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo nell'ambito del Comune sopra indicato, con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato al deposito delle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese. Spetta invece all'assemblea dei soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello indicato. La società potrà istituire o sopprimere sedi secondarie senza stabile rappresentanza, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero con semplice decisione dell'organo amministrativo. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

ART.3 La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

**TITOLO II SCOPO OGGETTO**

ART.4 Scopo mutualistico: La cooperativa si propone, con spi-

[illegible]

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|  | sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|  | ART.5 Mutualità prevalente: La cooperativa svolge la propria attività, ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, avvalendosi, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori, ancorché non in via prevalente, e con lo scopo di procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale. Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.). La cooperativa opererà con l'esclusione di ogni finalità speculativa secondo le norme di legge richiamate nel presente statuto. |  |
|  | I soci cooperatori:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|  | - concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |

- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda.

ART.6 Per il raggiungimento dello scopo sociale la società potrà porre in essere ogni attività finalizzata a:

- assistenza domiciliare agli anziani, agli inabili, ai minori  
anche stranieri e/o alle famiglie extracomunitarie con o senza  
regolare permesso di soggiorno;

- istituzione, promozione, organizzazione in proprio e non, di servizi sociali (comunità alloggio, case famiglia, centri residenziali e semi residenziali, centri di attività protetta, centri sociali, case albergo, centri diurni, centri per anziani, portatori di handicap, tossicodipendenti, minori in difficoltà anche stranieri non accompagnati, accoglienza temporanea di pronta emergenza per persone e/o famiglie extracomunitarie anche sfornite di permesso di soggiorno e/o in attesa dello stesso, detenuti in fase post detentiva e famiglie di detenuti);

- organizzazione e gestione di servizi da articolare per favorire l'integrazione scolastica di minori portatori di handicap, la prevenzione ed il recupero del disadattamento scolastico, del disagio minorile e dell'abbandono scolastico; per favorire la socializzazione di individui portatori di handicap o di soggetti socialmente disadattati; per realizzare attività di sostegno didattico in orario post scolastico; per realizzare

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | re forme di aiuto post-preventivo che tengano conto delle esi- |  |
|  | genze globali delle persone, delle famiglie e delle comunità   |  |
|  | in difficoltà; per svolgere attività ricreative per l'integra- |  |
|  | zione e per la formazione professionale di soggetti in diffi-  |  |
|  | coltà;                                                         |  |
|  | - assistenza igienico - personale dei soggetti portatori di    |  |
|  | handicap in tutti i contesti educativi e sociali, nonché l'at- |  |
|  | tività di tutoraggio ed accompagnamento;                       |  |
|  | - istituzione e gestione di asili nido, scuole materne, atti-  |  |
|  | vità parascolastiche, servizi ausiliari di collocamento, non-  |  |
|  | ché istituzione di équipes socio-psico-pedagogiche al fine di  |  |
|  | operare nelle scuole di ogni ordine e grado; assistenza e o-   |  |
|  | rientamento ai bambini, garantendone la cura e la salvaguar-   |  |
|  | dia, tenendo sempre presenti gli aspetti educativi e pedagogi- |  |
|  | ci;                                                            |  |
|  | - assistenza a favore dei minori nei rapporti con l'autorità   |  |
|  | giudiziaria, sia essi di nazionalità italiana, sia estera;     |  |
|  | - assistenza fisioterapica, chinesiterapica e riabilitativa in |  |
|  | genere; all'uopo la società potrà fornirsi di tutte le attrez- |  |
|  | zature idonee e necessarie per il conseguimento delle finalità |  |
|  | citare;                                                        |  |
|  | - intervento a favore di famiglie bisognose, famiglie di dete- |  |
|  | nuti, vittime del delitto, di detenuti nella fase post peni-   |  |
|  | tenziaria;                                                     |  |
|  | - assistenza per l'inserimento nel mondo del lavoro di handi-  |  |
|  |                                                                |  |

|                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|
|                                                                 |  |
| cappati fisici e/o psichici, tossicodipendenti, detenuti nella  |  |
| fase post penitenziaria, di minori stranieri;                   |  |
| - istituzione e gestione di consultori familiari, corsi di o-   |  |
| rientamento scolastico e professionale, corsi di formazione e   |  |
| aggiornamento di personale educativo, corsi di alfabetizzazio-  |  |
| ne per minori stranieri non accompagnati e adulti stranieri;    |  |
| - iniziative volte alla prevenzione del disadattamento e della  |  |
| criminalità minorile mediante la realizzazione di servizi e di  |  |
| interventi a sostegno di adolescenti e di giovani in difficolt- |  |
| à anche stranieri;                                              |  |
| - studi e ricerche nel settore dei servizi sociali, con rea-    |  |
| lizzazione di censimenti in proprio e per conto terzi e rea-    |  |
| lizzazione di archivi manuali ed informatici;                   |  |
| - attività volte alla prevenzione ed al superamento di ogni     |  |
| forma di emarginazione e marginalità;                           |  |
| - gestione di servizi sociali e di segretariato sociale di      |  |
| consulenza;                                                     |  |
| - gestione di servizi culturali e di promozione del turismo     |  |
| sociale;                                                        |  |
| - tutte le attività connesse e coerenti con quelle di cui ai    |  |
| punti precedenti;                                               |  |
| - progettazione in ambito sociale;                              |  |
| - gestione attività di segretariato sociale, telesoccorso,      |  |
| call center sociale, consultorio familiare e informagiovani;    |  |
| - servizi sanitari, poliambulatori medico specialistici, ge-    |  |
|                                                                 |  |

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | stione di R.S.A., gestione di C.T.A.;                          |  |
|  | - costruire, realizzare e gestire con mezzi propri e/o con     |  |
|  | contributi pubblici o gestire a mezzo convenzioni con enti     |  |
|  | pubblici e privati case albergo, centri diurni e notturni,     |  |
|  | centri di aggregazione, case di riposo, residence per anziani, |  |
|  | case famiglia per minori e adulti, case protette per minori e  |  |
|  | adulti, comunità alloggio per minori e adulti, gruppo apparta- |  |
|  | mento, residenze sanitarie assistite-rsa, comunità terapeuti-  |  |
|  | che assistite-cta, cliniche, centri specialistici ecc. a favo- |  |
|  | re di anziani, minori, inabili, tossicodipendenti, extracomu-  |  |
|  | nitari e famiglie disagiate, comunità alloggio e simili per    |  |
|  | anziani, o centri di accoglienza alle persone svantaggiate per |  |
|  | le quali sia in corso un inserimento lavorativo, gestire cen-  |  |
|  | tri o servizi di accoglienza, per stranieri, minori non accom- |  |
|  | pagnati e per maggiorenni, immigrati, rifugiati, richiedenti   |  |
|  | asilo nelle forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento  |  |
|  | dello scopo sociale;                                           |  |
|  | - promuovere, sviluppare, gestire, potenziare i servizi-socio- |  |
|  | assistenziali (assistenza domiciliare, trasporto, servizio di  |  |
|  | aiuto/assistenza igienico-personale, supporto psico-socio-     |  |
|  | relazionale ecc.) a favore delle suindicate categorie onde     |  |
|  | prevenire e rimuovere situazioni di bisogno;                   |  |
|  | - costruire e/o gestire asili nido, educativa/assistenza domi- |  |
|  | ciliare, micronidi anche familiari e/o aziendali, comunità in- |  |
|  | fantili, scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e |  |
|  |                                                                |  |

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | secondo grado e strutture scolastiche, impianti e gestione di  |  |
|  | refezione scolastica compreso il trasporto a domicilio:        |  |
|  | - costruire e/o gestire centri e comunità alloggio per la pre- |  |
|  | venzione devianze minorili ed il recupero di giovani in con-   |  |
|  | venzione con il ministero di Giustizia anche mediante la for-  |  |
|  | mazione di equipe socio-psico-pedagogiche favorendo il loro    |  |
|  | recupero ad una vita integrata ed il loro reinserimento socia- |  |
|  | le mediante attività didattiche, insegnamento, informazione,   |  |
|  | formazione professionale, attività ricreative, animazione;     |  |
|  | - promuovere iniziative e servizi per il sostegno alle fami-   |  |
|  | glie con particolari difficoltà ove vivono minori a rischio o  |  |
|  | nelle quali occorre agevolare il loro reinserimento; iniziati- |  |
|  | ve e servizi per l'accoglienza di minori che vivono in stato   |  |
|  | di trascuratezza, di bisogno e di pericolo; iniziative e ser-  |  |
|  | vizi per il sostegno di servizi sociali già in atto nei quar-  |  |
|  | tieri/aree a rischio, gestiti direttamente dai Comuni o in     |  |
|  | convenzione, nonché la realizzazione di attività diurna e se-  |  |
|  | rale per tutto l'arco dell'anno, volta a facilitare l'assolvi- |  |
|  | mento dell'obbligo scolastico, la formazione culturale e spor- |  |
|  | tiva, l'espressione creativa e l'attività sociale;             |  |
|  | - servizi di pre e post scuola, supporto/sostegno scolastico   |  |
|  | per minori anche a rischio di devianza al fine di favorirne il |  |
|  | recupero ed il reinserimento sociale; servizio di aiu-         |  |
|  | to/assistenza igienico-personale, di trasporto e accompagna-   |  |
|  | mento agli alunni disabili frequentanti le scuole pubbliche e  |  |

|  |                                                                |
|--|----------------------------------------------------------------|
|  |                                                                |
|  | private; servizi di animazione, attività ludico-ricreative e   |
|  | ludico-terapeutico nelle scuole pubbliche e per enti pubblici  |
|  | e privati in comunità;                                         |
|  | - di garantire prestazioni di pronto intervento nel campo so-  |
|  | ciale;                                                         |
|  | - di stimolare, promuovere, sostenere iniziative finalizzate   |
|  | al superamento di situazioni emarginanti operando una fattiva  |
|  | collaborazione con il territorio di riferimento (cineforum,    |
|  | attività manuali, musicali, filateliche, attività artigiana-   |
|  | li), integrative residenziali;                                 |
|  | - di fornire ai cittadini in età senile o post lavorativa pun- |
|  | ti di riferimento per un corretto accesso ai servizi e nell'a- |
|  | iuto domestico e nel disbrigo commissioni, nella fornitura di  |
|  | pasti caldi, raccolta e riconsegna di biancheria, disbrigo     |
|  | faccende domestiche, igiene della casa e della persona, pre-   |
|  | lievi per esami clinici, assistenza socio-sanitaria e di tipo  |
|  | infermieristico, riabilitazione fisico-motoria, sostegno psi-  |
|  | cologico, sociale, medico e pedagogico-educativo;              |
|  | - organizzare viaggi e soggiorni individuali e collettivi, gi- |
|  | te a scopo ricreativo e culturale per i lavoratori, gli anzia- |
|  | ni, i giovani e le loro famiglie, i soggetti con disabilità    |
|  | fisica/psichica e/o socio relazionale, soggetti svantaggiati   |
|  | in genere;                                                     |
|  | - attività di noleggio auto e pullman per il trasporto turi-   |
|  | stico, trasporto anziani, alunni e soggetti con disabilità;    |
|  |                                                                |

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | - realizzare forme di turismo sociale nonché ogni altra opera  |  |
|  | idonea allo sviluppo della persona sia come singolo che facen- |  |
|  | te parte di una comunità al fine di ristabilire lo stato di    |  |
|  | salute o al fine di svago-vacanze nonché fornire nuove occa-   |  |
|  | sioni di integrazione sociale;                                 |  |
|  | - gestire stabilimenti balneari, camping, ostelli, rifugi, im- |  |
|  | pianti e stabilimenti idrominerali, parchi divertimento, cen-  |  |
|  | tri ricreativi, maneggi, campi da golf, palestre, piscine;     |  |
|  | - promozione e gestione di corsi di formazione intesi a dare   |  |
|  | ai partecipanti all'iniziativa o all'attività sociale strumen- |  |
|  | ti idonei al reinserimento sociale e alle qualifiche profes-   |  |
|  | sionali nonché alla formazione cooperativistica anche con il   |  |
|  | contributo della U.E., degli Enti Pubblici e privati in genere |  |
|  | e/o singoli; nonché promuovere l'organizzazione di corsi di    |  |
|  | informazione ambientale, didattico e professionale;            |  |
|  | - promozione di iniziative a carattere culturale e divulgativo |  |
|  | atte a promuovere nella società i valori di solidarietà e mu-  |  |
|  | tualità;                                                       |  |
|  | - corsi di formazione ed aggiornamento per gli operatori soci  |  |
|  | e non soci della cooperativa, utilizzando allo scopo personale |  |
|  | specializzato esterno ed interno della cooperativa per conto   |  |
|  | di organismi pubblici e privati.                               |  |
|  | Con riferimento all'art. 1 lett. b) della L. 381/1991, la Coo- |  |
|  | perativa si prefigge di realizzare attraverso lo svolgimento   |  |
|  | di attività diverse - industriali, commerciali o di servizi -  |  |
|  |                                                                |  |

l'inserimento sociale, l'inserimento lavorativo dei soci e delle persone svantaggiate, e loro famigliari e/o affini e/o persone di riferimento, e per quanto detto la cooperativa potrà svolgere le seguenti attività:

- realizzare e svolgere attività nel settore del turismo con particolare riferimento alla promozione e gestione del turismo naturalistico, ambientale, turismo sociale e culturale;
- gestire case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, colonie, parchi per divertimenti, centri ricreativi, palestre, piscine e tutti i servizi connessi alle strutture turistiche;
- attività di noleggio auto e pullman per il trasporto turistico, trasporto anziani, alunni e soggetti con disabilità;
- realizzare forme di turismo sociale nonché ogni altra opera idonea allo sviluppo della persona sia come singolo che facente parte di una comunità al fine di ristabilire lo stato di salute o al fine di svago-vacanze nonché fornire nuove occasioni di integrazione sociale;
- gestire bar, ristoranti, pizzerie, self-service, con o senza il relativo servizio di cucina e di preparazione di pranzi, di pasti freddi e caldi preconfezionati, servizio di catering, di refezione scolastica ecc.;
- lavori di pulizie industriali e civili, (ville, abitazioni, condomini, locali in genere, piazzali, mezzi di trasporti di qualunque tipo e genere, compreso autolavaggio, strade fognature e tubazioni, impianti, macchinari e attrezzature, etc)

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | pulizia cisterne e serbatoi di ogni genere, derattizzazione e  |  |
|  | disinfestazione, smaltimento rifiuti non tossici, carta e car- |  |
|  | tone, bottiglie di plastica e di vetro etc, sgombero dei loca- |  |
|  | li,                                                            |  |
|  | - lavori di giardinaggio di ogni genere presso privati o enti  |  |
|  | pubblici (scerbatura, prato verde, lavorazione del terreno,    |  |
|  | impianti di irrigazione ed innaffiatori, abbattimento e messa  |  |
|  | a dimora di alberi, potatura diserbo e trattamento fitosanita- |  |
|  | rio); realizzazione, manutenzione e gestione di aree verdi     |  |
|  | pubbliche e private, disboscamento e forestazione, custodia    |  |
|  | aree verdi;                                                    |  |
|  | - servizi di volantinaggio e servizi di facchinaggio svolto    |  |
|  | anche con l'ausilio di mezzi meccanici e diversi; attività     |  |
|  | preliminari e complementari al facchinaggio: insacco, pesatu-  |  |
|  | ra, legatura, accatastamento e pressatura, imballaggio, com-   |  |
|  | preso rifacimento e preparazione pancali;                      |  |
|  | - svolgere attività di trasloco (case, uffici, locali in gene- |  |
|  | re, magazzini), smontaggio e rimontaggio di impianti civili e  |  |
|  | industriali, compreso prefabbricati;                           |  |
|  | - servizi di custodia e vigilanza di immobili pubblici e pri-  |  |
|  | vati, compreso quella di musei, pinacoteche, biblioteche e si- |  |
|  | mili, nonché di mostre ed esposizioni; centralino e portineri- |  |
|  | a, posteggio veicoli, nonché custodia e vigilanza;             |  |
|  | - svolgere servizi di cucina e refettorio compreso distribu-   |  |
|  | zione pasti nonché lavanderia e stireria, presso case di ripo- |  |
|  |                                                                |  |

so, plessi scolastici, aziendali, turistici e di ogni altro genere;

- promuovere e organizzare iniziative finalizzate alla promozione delle attività artistiche e artigianali in favore di persone anziane, persone svantaggiate, minori e donne a rischio, diversamente abili.

La cooperativa potrà collaborare con altre cooperative e consorzi internazionali, nazionali e regionali aventi analoghi scopi sociali. Potrà, altresì, istituire corsi di addestramento professionale per i soci al fine di elevarne la capacità di intervento nei settori sopra citati. Per la realizzazione delle descritte finalità, la cooperativa potrà prendere contatti con tutti gli organismi comunitari della U.E., statali, regionali, provinciali e comunali per ottenere finanziamenti e contributi atti a favorire l'espletamento dell'attività sociale in base alle leggi emanate e/o emanande. La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali. La società potrà accedere a tutte le forme di benefici ed agevolazioni fiscali, previdenziali, finanziarie o di altra natura, previste dalle normative regionali, nazionali e comunitarie attuali e future. Tutte le attività sopracitate verranno svolte e promosse nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia.

anche attraverso l'ottenimento di autorizzazioni, l'iscrizione in appositi albi, elenchi e registri, ordinari e speciali, e con l'eventuale collaborazione interna e/o esterna di soggetti aventi requisiti specifici, nel caso in cui ciò sia espressamente previsto o richiesto dalle inderogabili norme di legge.

La società cooperativa può, nei limiti di legge, svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

**TITOLO III SOCI**

ART.7 Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Qualora i soci siano in numero inferiore a nove, essi dovranno essere tutti persone fisiche. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione. Possono essere soci tutti coloro che, avendo compiuto il diciottesimo anno di età, siano in grado di operare nei sopra citati settori di svolgimento delle attività sociali e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo. In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa. Non possono

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio impre- |  |
|  | se identiche o affini con quella della cooperativa. I conferi- |  |
|  | menti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro,    |  |
|  | beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del    |  |
|  | valore nominale di euro 100,00 (cento) ciascuna. Ai sensi del- |  |
|  | la legge 8 novembre 1991, n.381 sono iscritti in apposita se-  |  |
|  | zione del libro soci i soci volontari. Sono soci volontari co- |  |
|  | loro i quali prestano la loro attività a favore della coopera- |  |
|  | tiva gratuitamente; può essere corrisposto a favore dei soci   |  |
|  | volontari solo il rimborso delle spese effettivamente sostenu- |  |
|  | te e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla coo- |  |
|  | perativa per la totalità dei soci. Il numero dei soci volonta- |  |
|  | ri non può superare la metà del numero complessivo dei soci.   |  |
|  | Per quanto non previsto nel presente statuto si applica ai so- |  |
|  | ci volontari la disciplina di cui alla legge 8 novembre 1991,  |  |
|  | n.381.)                                                        |  |
|  | ART.8 L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione |  |
|  | degli amministratori su domanda dell'interessato. Chi intende  |  |
|  | essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo ammini-  |  |
|  | strativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi: a)  |  |
|  | se persona fisica: cognome e nome, luogo e data di nascita,    |  |
|  | domicilio, cittadinanza, codice fiscale; se soggetto diverso:  |  |
|  | denominazione o ragione sociale, sede, codice fiscale, nomina- |  |
|  | tivo della persona fisica delegata a rappresentarla e delibera |  |
|  | dell'organo competente che ha deciso l'adesione; b) motivi     |  |
|  |                                                                |  |

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | della richiesta e precisazione della effettiva attività svol-  |  |
|  | ta; c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrive-  |  |
|  | re, il cui complessivo ammontare, al valore nominale, non do-  |  |
|  | vrà superare il limite massimo fissato dall'art. 2525 del      |  |
|  | c.c.; d) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai    |  |
|  | Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli    |  |
|  | Organi Sociali. L'ammissione di un nuovo socio è fatta con de- |  |
|  | liberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'inte-   |  |
|  | ressato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata |  |
|  | all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo   |  |
|  | nel libro dei soci.                                            |  |
|  | Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli   |  |
|  | amministratori, oltre all'importo della quota, il sovrapprezzo |  |
|  | eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approva-   |  |
|  | zione del bilancio su proposta dagli amministratori. L'organo  |  |
|  | amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la delibe-  |  |
|  | razione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla   |  |
|  | agli interessati. In questo caso, l'aspirante socio può entro  |  |
|  | sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che   |  |
|  | sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle  |  |
|  | domande non accolte, se non appositamente convocata, in occa-  |  |
|  | sione della sua prossima successiva convocazione. L'organo am- |  |
|  | ministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni   |  |
|  | delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei   |  |
|  | nuovi soci. In caso di diniego, la domanda potrà essere rinno- |  |
|  |                                                                |  |

vata. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente delibe-  
rata. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà an-  
notata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso  
siano stati effettuati i versamenti di cui all' art. 8. Tra-  
scorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza  
che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diven-  
terà inefficace.

ART.9 I soci ammessi sono obbligati: a) al versamento delle  
quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal  
presente statuto, oltre che dell'eventuale tassa di ammissio-  
ne, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della do-  
manda di ammissione e dell'eventuale sovrapprezzo; b) all'os-  
servanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni  
legalmente adottate dagli Organi sociali; c) a prestare, il  
proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze  
in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale;  
d) al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato  
dall'assemblea dei soci ai sensi dell'art.2528 co. 3 c.c..

ART.10 E' fatto divieto ai soci cooperatori di associarsi con-  
temporaneamente ad altre cooperative o società che perseguono  
identici scopi sociali o che comunque esplichino attività con-  
corrente. E' altresì vietato al socio cooperatore di prestare  
lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che o-  
perino in concorrenza con la cooperativa, nonché svolgere at-  
tività concorrenti in proprio. Il tutto salva sempre diversa

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | deliberazione dell'organo amministrativo.                      |  |
|  | <b>TITOLO IV RECESSO DECADENZA ESCLUSIONE</b>                  |  |
|  | ART.11 La qualità di socio si perde per recesso, decadenza,    |  |
|  | esclusione, per causa di morte o scioglimento della persona    |  |
|  | giuridica socia.                                               |  |
|  | ART.12 Oltre che nei casi previsti dalla legge o dall'atto co- |  |
|  | stitutivo, può recedere il socio cooperatore:                  |  |
|  | - che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;              |  |
|  | - che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-   |  |
|  | mento degli scopi sociali;                                     |  |
|  | - in caso di inabilitazione al lavoro o di trasferimento.      |  |
|  | Il recesso non può essere parziale. Spetta all'organo ammini-  |  |
|  | strativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma di leg- |  |
|  | ge e del presente Statuto, legittimino il recesso, entro ses-  |  |
|  | santa giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.   |  |
|  | Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli ammini-   |  |
|  | stratori devono darne immediata comunicazione al socio che en- |  |
|  | tro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre opposi-   |  |
|  | zione innanzi al Tribunale competente per territorio. Il re-   |  |
|  | cesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale,     |  |
|  | dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della    |  |
|  | domanda. I rapporti mutualistici del socio receduto con la so- |  |
|  | cietà, proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con |  |
|  | la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga per- |  |
|  | fezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero   |  |
|  |                                                                |  |

dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

ART.13 La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti, inabilitati o falliti, dei soci in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità definitiva di questi ultimi a partecipare ai lavori dell'impresa sociale. Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'Organo amministrativo ha facoltà di derogare l'applicazione del presente articolo ai soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale. Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha effetto dalla ricezione della comunicazione al socio e dall'annotazione nel libro dei soci.

ART.14 L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio: a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti, o dal rapporto mutualistico; b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte ai sensi dell'art. 2531 c.c., o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo; c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | dall'articolo 9 o per mancanza o perdita dei requisiti previ-  |  |
|  | sti per la partecipazione alla società; d) nei casi previsti   |  |
|  | dagli articoli 2286 e 2288 del codice civile. L'esclusione del |  |
|  | socio determina automaticamente la cessazione dei rapporti mu- |  |
|  | tualistici. Contro l'esclusione il socio può proporre opposi-  |  |
|  | zione al Tribunale competente per territorio entro sessanta    |  |
|  | giorni dalla comunicazione. In caso di opposizione, l'annota-  |  |
|  | zione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del pro- |  |
|  | cedimento di opposizione. L'esclusione diventa operante, limi- |  |
|  | tatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci.       |  |
|  | ART.15 Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed e-    |  |
|  | sclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari me-    |  |
|  | diante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante racco-  |  |
|  | mandata a mano con rispettiva ricevuta. Tale forma di comuni-  |  |
|  | cazione si applica anche per le richieste di recesso presenta- |  |
|  | te dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Coopera-  |  |
|  | tiva.                                                          |  |
|  | ART.16 I soci receduti, decaduti, od esclusi, hanno soltanto   |  |
|  | il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettiva- |  |
|  | mente versato, a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede |  |
|  | di acquisizione della qualità dei socio, ove versato e non ca- |  |
|  | pitalizzato, e gli eventuali importi di cui alle lettere d) ed |  |
|  | e) dell'articolo 23 del presente statuto e decurtare le perdi- |  |
|  | te imputabili al capitale, in proporzione alle quote possedute |  |
|  | e, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio      |  |
|  |                                                                |  |

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale |  |
|  | limitatamente al socio si è verificato. Il diritto al rimbor-  |  |
|  | so, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa  |  |
|  | fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liqui- |  |
|  | do ed esigibile, si matura allo scadere dei centottanta giorni |  |
|  | successivi alla approvazione del bilancio. In ogni caso l'or-  |  |
|  | gano amministrativo potrà, quando a suo insindacabile giudizio |  |
|  | vi sia motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare   |  |
|  | in più rate il rimborso con la corresponsione dei relativi in- |  |
|  | teressi legali, entro il termine massimo di cinque anni        |  |
|  | dall'approvazione del suddetto bilancio.                       |  |
|  | ART.17 In caso di morte del socio il diritto degli eredi al    |  |
|  | rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura,  |  |
|  | nella misura e con le modalità previste nel precedente artico- |  |
|  | lo 15, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'ap-  |  |
|  | provazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si  |  |
|  | sia verificata la morte. Gli eredi e/o legatari del socio de-  |  |
|  | funto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di suben- |  |
|  | trare nella partecipazione al socio defunto e, in caso di plu- |  |
|  | ralità di eredi e/o legatari questi devono nominare un rappre- |  |
|  | sentante comune. L'organo amministrativo delibera sull'ammis-  |  |
|  | sione entro sessanta giorni dalla richiesta, con decisione i-  |  |
|  | nappellabile.                                                  |  |
|  | ART.18 I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi e/o    |  |
|  | legatari del socio defunto, dovranno richiedere in forma       |  |
|  |                                                                |  |

|  |                                                                |
|--|----------------------------------------------------------------|
|  |                                                                |
|  |                                                                |
|  |                                                                |
|  |                                                                |
|  | scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza    |
|  | dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti |
|  | articoli 16 e 17. Gli eredi e/o legatari del socio defunto do- |
|  | vranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione   |
|  | della quota, idonea documentazione ed atto notorio, o dichia-  |
|  | razione sostitutiva comprovante che essi sono gli aventi di-   |
|  | ritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla   |
|  | riscossione medesima. Le quote per le quali non sarà richiesto |
|  | il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimbor- |
|  | sate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria. Per  |
|  | il periodo di un anno dalla cessazione il socio risponde verso |
|  | la società per il pagamento dei conferimenti non versati. I-   |
|  | noltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione    |
|  | della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo   |
|  | stato di insolvenza della società.                             |
|  | <b>TITOLO V TRATTAMENTO DEI SOCI</b>                           |
|  |                                                                |
|  | ART.19 Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mu-   |
|  | tualistici sarà rispettato tra i soci il principio di parità   |
|  | di trattamento. In considerazione della peculiare posizione    |
|  | giuridica del socio quale "lavoratore associato", la discipli- |
|  | na della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa   |
|  | retribuzione ed i rapporti tra la società ed i soci in genere  |
|  | sono regolate da appositi regolamenti, che non possono essere  |
|  | deteriori rispetto alla legislazione del lavoro ed ai contrat- |
|  | ti collettivi di categoria in quanto applicabili, e che deter- |
|  |                                                                |

minano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci. I regolamenti di cui al comma precedente sono predisposti dall'organo amministrativo ed approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

ART.20 I regolamenti di cui all'articolo precedente possono prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della cooperativa. Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio assente dal lavoro per infermità, per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato. Il tutto nei limiti consentiti dallo statuto dei lavoratori in quanto applicabile.

ART.21 Il patrimonio della società è costituito: a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote sociali. Nessun socio potrà possedere un numero di quote il cui complessivo valore superi i massimi stabiliti dalla legge; b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art.23; c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti.

25 di 39

26 di 39

27 di 39

|  |                                                                                                                            |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                            |
|  |                                                                                                                            |
|  |                                                                                                                            |
|  |                                                                                                                            |
|  | zione di statistica (istat) per il periodo corrispondente a                                                                |
|  | quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati pro-                                                              |
|  | dotti. In alternativa a quanto sopra, l'organo amministrativo                                                              |
|  | potrà acquistare o rimborsare quote della società con le moda-                                                             |
|  | lità e nel rispetto dei limiti previsti all'art. 2529 c. c.;                                                               |
|  | e) ad integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori,                                                                 |
|  | nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il                                                             |
|  | bilancio e nel tassativo rispetto delle previsione del 3° com-                                                             |
|  | ma dell'articolo 11 del D.P.R. 29.9.1973 n.601 e dell'articolo                                                             |
|  | 7 del Regio Decreto 12 febbraio 1911, n.278 (approvazione del                                                              |
|  | regolamento relativo alla concessione di appalti a Società co-                                                             |
|  | operative di produzione e lavoro e alla costituzione dei con-                                                              |
|  | sorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici); f) alla                                                              |
|  | costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordina-                                                              |
|  | ria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale o a scopi di natura |
|  | mutualistica determinati dall'assemblea che approva il bilan-                                                              |
|  | cio.                                                                                                                       |
|  | <b>TITOLO VII ORGANI SOCIALI</b>                                                                                           |
|  | ART.25 Sono organi della società: a) l'Assemblea dei Soci; b)                                                              |
|  | l'Organo Amministrativo; c) il Collegio sindacale, nei casi in                                                             |
|  | cui la legge lo preveda obbligatoriamente oppure quando l'as-                                                              |
|  | semblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorie-                                                             |
|  | tà.                                                                                                                        |
|  | ASSEMBLEA DEI SOCI                                                                                                         |
|  |                                                                                                                            |

ART.26 La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi, ad opera dell'organo amministrativo, mediante avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove, ma sempre in un paese membro dell'Unione Europea), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento. La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopra detti, anche con altri mezzi (telefax, E mail, ecc.) sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione. In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. L'organo amministrativo potrà a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

ART.27 L'assemblea: 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo; 2) procede alla nomina delle cariche sociali o alla variazione delle stesse; 3) determina la misura degli emolumenti da corrispon-

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | dere agli amministratori, per la loro attività, e la retribu-  |  |
|  | zione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il tri-  |  |
|  | ennio; 4) approva o modifica i regolamenti previsti dal pre-   |  |
|  | sente Statuto su proposta dell'organo amministrativo; 5) deli- |  |
|  | bera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;  |  |
|  | 6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione |  |
|  | sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o   |  |
|  | sottoposti al suo esame dagli Amministratori; 7) delibera sul- |  |
|  | le modificazioni dello statuto sociale, sullo scioglimento an- |  |
|  | ticipato della cooperativa, sulla nomina ed i poteri dei li-   |  |
|  | quidatori. Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i   |  |
|  | centoventi giorni, o entro i centottanta giorni successivi al- |  |
|  | la chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia |  |
|  | tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo ri- |  |
|  | chiedono particolari esigenze relative alla struttura ed       |  |
|  | all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'organo  |  |
|  | amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 del    |  |
|  | codice civile. L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il |  |
|  | consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fat- |  |
|  | ta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da    |  |
|  | trattare, dal Collegio sindacale, o da almeno un terzo dei so- |  |
|  | ci. In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro |  |
|  | venti giorni dalla data della richiesta. Le proposte di compe- |  |
|  | tenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere illustrati   |  |
|  | dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne     |  |
|  |                                                                |  |

facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

ART.28 L'assemblea, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti esprimibili, spettanti ai soci. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta tranne che per le modifiche dell'atto costitutivo, sullo scioglimento della cooperativa e sulla nomina dei liquidatori per cui occorrerà il voto favorevole della metà dei soci della società aventi diritto al voto. In seconda convocazione valgono le stesse maggioranze previste per la prima convocazione. Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio palese.

ART.29 Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute. Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali. Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto per ogni dieci quote possedute, con un massimo di cinque

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | voti. In nessun altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi. Per quanto non espressamente previsto si applicano le regole di cui agli artt. 2538 e seguenti del Codice Civile integrate da quelle previste per l'assemblea nelle S.r.l.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|  | ART.30 L'assemblea è presieduta, a seconda della strutturazione dell'organo amministrativo, dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o dall'Amministratore Unico o, in mancanza, da persona eletta dall'assemblea stessa. Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoriamente. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|  | <b>ORGANO AMMINISTRATIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|  | ART.31 L'amministrazione della società è affidata ad uno o più amministratori, sino ad un massimo di cinque, nominati dai soci. All'atto della nomina l'assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti. L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso, però la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Gli amministratori durano in carica per il periodo di tempo stabilito all'atto della loro nomina o anche a tempo indeterminato. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. |  |

33 di 39

del rapporto da liquidarsi all'estinzione del mandato. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica, o anche uno solo di essi, dovranno proporre d'urgenza ai soci l'adozione della deliberazione per la nomina dei nuovi amministratori. Qualora entro trenta giorni dalla cessazione della carica, per qualsiasi motivo, gli amministratori rimasti in carica non provvedano a quanto sopra, la deliberazione potrà essere proposta da uno qualsiasi dei soci. I soci provvederanno a tale nomina nel rispetto della forma di amministrazione originariamente prescelta e gli amministratori così nominati scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di tre amministratori, si intenderanno decaduti dalla carica tutti gli amministratori con effetto dalla accettazione dei nuovi amministratori. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

ART.32 Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non abbiano provveduto i soci all'atto della nomina degli amministratori; può inoltre nominare uno o più vice presidenti, ai quali sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, nonché un segretario. Il Consiglio di Amministrazione si raduna, nella sede sociale ovvero altrove purché in

[illegible]

[illegible]

[illegible]

bilancio l'organo amministrativo e il Collegio Sindacale devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.

**TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

ART.36 L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell'art. 2545-duodecies, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

ART.37 In ogni caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci ed i dividendi eventualmente maturati deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

**TITOLO IX CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

ART.38 Ogni controversia che potesse sorgere tra la società ed i soci, loro eredi, amministratori, liquidatori, relativa all'interpretazione e/o esecuzione e /o risoluzione del contratto sociale e dello Statuto, salvo quelle che per legge non possono formare oggetto di arbitrato, sarà decisa da un Collegio di tre arbitri nominati, dal Presidente del Tribunale di Caltagirone ad istanza della parte più diligente; il Presidente del Tribunale provvederà alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta. Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | di amichevole compositore senza formalità di procedura. Le de- |  |
|  | cisioni del Collegio arbitrale sono inappellabili.             |  |
|  | <b>TITOLO X DISPOSIZIONI GENERALI</b>                          |  |
|  | ART.39 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'or- |  |
|  | gano amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sot-  |  |
|  | toponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti  |  |
|  | in assemblea con le maggioranze previste per le assemblee      |  |
|  | straordinarie.                                                 |  |
|  | ART.40 La Cooperativa è a mutualità prevalente. In caso di     |  |
|  | perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente  |  |
|  | si applica la previsione di cui all'art. 2545-octies del Codi- |  |
|  | ce civile. La soppressione delle clausole relative alla mutua- |  |
|  | lità prevalente deve essere disposta dall'assemblea dei soci   |  |
|  | con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria. Al- |  |
|  | la cooperativa, nel rispetto dei limiti di cui all'art.2519,   |  |
|  | comma 2, c.c., si applicano, in quanto compatibili, le norme   |  |
|  | sulla società a responsabilità limitata. Per quanto non è pre- |  |
|  | visto dal presente Statuto valgono le norme del vigente codice |  |
|  | civile e delle leggi speciali sulla Cooperazione.              |  |
|  | F.to: Allegra Rossana; Marco Francesco Mauceri Notaio          |  |
|  | Copia su supporto informatico conforme all'originale del docu- |  |
|  | mento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del D.   |  |
|  | Lgs n° 82 del 7 marzo 2005 che si trasmette in termini utili   |  |
|  | di registrazione ad uso del Registro delle Imprese.            |  |
|  |                                                                |  |
|  |                                                                |  |